COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi

P.zza G. Falcone 72027 - San Pietro Vernotico (BR)
Cod. Fisc. 80001910746 - Part. IVA 01213110743
Tel 0831/654741 - Fax 0831/653763 - email: protocollo@spv.br.it

Data:10/03/2020

Attività commerciali e ludico-sportive

A seguito delle nuove disposizioni dettate dal D.P.C.M. del 9.3.2020 si comunica quanto segue:

1) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, ad esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e bingo, discoteche e locali assimilati: nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
2) Le attività di ristorazione e bar sono aperte dalle ore 06,00 alle ore 18,00, con obbligo per il gestore di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sanzione prevista in caso di violazione della prescrizione: sospensione della attività.
3) Tutte le altre attività commerciali diverse da quelle di ristorazione e bar possono osservare il normale orario di apertura, senza specifiche limitazioni, a condizione che il gestore garantisca l'accesso con modalità contingentate, comunque idonee ad evitare, in funzione della ampiezza, dimensione e caratteristica dei locali, assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra i visitatori. Qualora le attività predette, data la dislocazione dei locali o per carenze organizzative, non consentano di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, devono essere chiuse. L'inosservanza delle regole ivi dettate comporta la sospensione dell'attività;
4) Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, salvo che si tratti di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso con modalità contingentate, comunque idonee ad evitare, in funzione della ampiezza, dimensione e caratteristica dei locali, assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro tra i visitatori. Si ritiene quindi che nelle giornate festive e prefestive le medie strutture presenti sul territorio possano operare solo ed esclusivamente in quanto punto vendita di generi alimentari; le strutture medie di vendita di prodotti differenti da quelli alimentari, devono rigorosamente osservare la chiusura nei giorni prefestivi e festivi.

5) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri sociali e ricreativi.
6) Si evidenzia che qualora una attività di ristorazione o bar sia autorizzata anche alla rivendita di tabacchi, potrà esercitare a pieno regime solo quest'ultima attività, chiudendo ed interdicendo ogni differente ed ulteriore attività per la quale sia prevista, in funzione di quanto sopra descritto, la sospensione dell'attività (sala giochi, slot etc.) o la limitazione oraria dell'apertura sino alle ore 18,00 (bar e ristorazione).

Preme sottolineare che le prescrizioni sono tassative, per cui saranno effettuati controlli da parte delle Autorità operanti sul territorio, e, qualora vi sia violazione, si adotterà l'immediata sospensione dell'attività.

Il Sindaco
Avv. Pasquale Rizzo